GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 55 — Torino, 5 Marzo 1863

PARTE UFFICIALE

S. M. nelle udienze delli 23 e 27 novembre 1862 ha conceduto le seguenti pensioni:

N. d'ordine	Nome e cognome del Pensionato	Data della nascita	Qualità	Ministero da cui dipendeva	Servizio computabile: Anni	Mesi	Giorni	Motivo del collocamento a riposo	Data del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio		Legge o Regolamento applicati	Montare della pensione		Decorrenza della pensione
1	D'Avanzo Nicola	»	Capo di ripartimento di 1° rango nella disciolta intendenza generale dell'esercito in Napoli	Guerra	11	6	23	Anzianità	1861 23 magg.	1080	»	Decreto 3 magg. 1816	1080	»	1861 1 magg.
2	Catalano Gonzaga Federico	1800 14 9bre	Maggiore nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	36	6	24	»	» 11 aprile	2040	»	Id.	1700	»	Id.
3	Polizzi Giovanni	1787 9 9bre	Maresciallo di campo id.	Id.	58	6	12	Anzianità	1862 19 genn.	6885	»	Id.	6885	»	1862 1 febb.
4	Parascandola Angela (1)	1794 6 aprile	Vedova del fu Palmentola Crescenzo, già marinaro di 2.a cl. al ritiro	Marina	»	»	»	»	»	275	40	Id.	45	90	1861 4 aprile
5	Toroathares Ferdinando	1797 2 luglio	1° tenente nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Guerra	17	8	13	Anzianità	1861 1 aprile	1020	»	Id.	1020	»	» 1 magg.
6	Costa Giovanni	1787 20 7bre	Ispettore nell'amministrazione gen. dei dazi indiretti	Finanze	41	1	15	Id.	1860 27 8bre	2085	»	Id.	2085	»	1860 1 9bre
7	Roussel Pietro	1818 28 aprile	Ufficiale di 2.a cl., 2° rango nella disciolta intendenza generale dell'esercito di Napoli	Guerra	21	10	29	»	1861 7 luglio	1275	»	Id.	425	»	1861 1 agosto
8	Lerici Vincenzo	1799 16 7bre	Caporale nel disciolto esercito delle Due Sicilie, destituito politico	Id.	»	»	»	»	1862 16 marzo	»	»	D. 10 gennaio 1861 e Legge 27 giugno 1850	393	66	» 1 genn.
9	Vallone Rosaria (1)	1800 8 marzo	Vedova di Afella Giuseppe 2.o chirurgo nel disciolto esercito delle Due Sicilie, destituito per causa politica	Id.	»	»	»	»	» 7 giugno	»	»	Id.	340	80	Id.
10	De Vivo Vincenzo (2)	1791 1 marzo	Già sergente nel detto esercito id.	Id.	»	»	»	»	» 26 detto	»	»	Id.	520	»	Id.
11	Calderone Giuseppe	1809 23 xbre	Padre del già volontario nell'esercito meridionale Calderone Giovanni, morto combattendo a Capua	Id.	»	»	»	»	» 30 marzo	»	»	Decreto 10 9bre 1860 e Legge 27 giug. 1850	175	»	1860 3 8bre
12	Davi Gaspare Baldassarre	1793 5 genn.	Padre del già soldato nell'esercito meridionale Davi Filippo, morto combattendo a Sant'Angelo di Capua	Id.	»	»	»	»	» 13 luglio	»	»	Id.	175	»	» 13 8bre
13	Defilippi Gioachino	»	Già volontario nell'esercito meridionale	Id.	»	»	»	Per ferita	1861 8 xbre	»	»	Id.	200	»	1861 8 xbre
14	Concari Giuseppe	1841 20 7bre	Id.	Id.	»	»	»	Id.	» 24 9bre	»	»	Id.	200	»	» 24 9bre
15	La Gamba Salvatore	1840	Ex-sergente nel disciolto esercito meridionale	Id.	»	»	»	Id.	» 8 7bre	»	»	Id.	300	»	» 8 7bre
16	Venturi Antonio	»	Soldato nell'esercito meridionale	Id.	»	»	»	Id.	» 31 agosto	»	»	Id.	200	»	» 1 detto
17	Mapelli Luigi	1837 7 7bre	Ex-sergente nell'esercito meridionale	Id.	»	»	»	Id.	» 12 7bre	»	»	Id.	300	»	» 12 detto
18	Zavoli Giovanni	1811 2 marzo	Luogotenente di fanteria id.	Id.	»	»	»	Id.	» 22 xbre	»	»	Id.	920	»	1862 1 genn.
19	Arpino Domenico	»	Soldato id.	Id.	»	»	»	Id.	» 13 8bre	»	»	Id.	200	»	1861 13 8bre
20	Mariani Clodoveo	1842	Caporale id.	Id.	»	»	»	Id.	» 11 agosto	»	»	Id.	220	»	» 11 agosto
21	Magliacani Francesco	»	Sergente id.	Id.	»	»	»	Id.	1862 10 genn.	»	»	Id.	300	»	1862 10 genn.
22	Gambini Pietro	1840 2 agosto	Già volontario id.	Id.	»	»	»	Id.	» 19 detto	»	»	Id.	200	»	» 19 detto
23	Franchi Pietro	1841 17 agosto	Id.	Id.	»	»	»	Id.	1861 11 agosto	»	»	Id.	200	»	1861 11 agosto
24	Calzoni Secondo	1840 17 giugno	Sottotenente di fanteria id.	Id.	»	»	»	Id.	» 31 detto	»	»	Id.	720	»	» 1 7bre
25	Ualò Salvatore	»	Già volontario id.	Id.	»	»	»	Id.	» 24 9bre	»	»	Id.	200	»	» 24 9bre
26	Merlante Antonio	»	Id.	Id.	»	»	»	Id.	» 13 8bre	»	»	Id.	350	»	» 13 8bre
27	Bonara Luigi	1842 17 febb.	Ex-sergente id.	Id.	»	»	»	Id.	» 7 luglio	»	»	Id.	520	»	» 7 luglio
28	Morlendo Michele	1841 14 marzo	Sergente onorario id.	Id.	»	»	»	Id.	» 24 9bre	»	»	Id.	220	»	» 24 9bre
29	Giudicini Giovanni	1824 9 aprile	Sottotenente id.	Id.	»	»	»	Id.	1862 2 marzo	»	»	Id.	1170	»	1862 16 marzo
30	Brignone Giuseppe	1838 25 agosto	Sergente id.	Id.	»	»	»	Id.	» 26 genn.	»	»	Id.	300	»	» 1 magg.
31	Corona Clemente (2)	1792 14 xbre	Sergente maggiore nel disciolto esercito delle Due Sicilie, destituto nel 1822 per causa politica	Id.	»	»	»	»	» 17 luglio	»	»	Decreto 10 genn. 1861 e L. 27 giugno 1850	520	»	1861 1 genn.
32	Rossi Socrate	1839 9 giugno	Già sergente nell'esercito meridionale	Id.	»	»	»	Per ferita	» 2 marzo	»	»	Decreto 10 9bre 1860 e L. 27 giugno 1850	300	»	1862 2 marzo
33	Abate Napoleone	1840 16 febb.	Caporale nel Genio id.	Id.	»	»	»	Id.	» 19 genn.	»	»	Id.	320	»	» 19 genn.
34	Petrucci avv. Giuseppe	1798 13 marzo	Già segretario presso la cessata intendenza del circondario di Faenza	Interno	13	»	»	D'ufficio	» 23 febb.	2200	»	Editto 28 giugno 1836	715	»	1861 21 luglio
35	Caspani Maria (1)	1806 13 luglio	Vedova di Gio. Battista Riga Monti e madre di Vincenzo già volontario nell'armata meridionale, morto combattendo il 1.o ottobre 1860 a Castel Morone	Guerra	»	»	»	»	1861 24 7bre	»	»	Legge 27 giugno 1850 e Dec. 10 9bre 1860	175	»	1860 2 8bre
36	Moja Teresa (1)	1823 9 xbre	Vedova di Pasquale Botti id., id. combattendo a Maddaloni	Id.	»	»	»	»	» 13 8bre	»	»	Id.	175	»	Id.
37	Thompson Matilde Francesca (1)	1834 6 luglio	Vedova di Carlo Brocchi già colonnello nei volontari dell'armata meridionale, morto combattendo, sotto Capua il 1.o ottobre 1860	Id.	»	»	»	»	» 16 agosto	»	»	Id.	1800	»	Id.
38	De Birra Fortunata Felicita (1)	1804 18 7bre	Vedova di Salvatore Piccioli e madre di Alessandro già caporale nell'armata dei volontari meridionali, morto combattendo come sopra	Id.	»	»	»	»	» 6 febb.	»	»	Id.	200	»	Id.
39	Cassese Lucia (1)	1830 30 9bre	Vedova di Michele Mastantuoni, già 2.o tenente nello sciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	»	»	»	»	»	918	»	Decreto 3 magg. 1816	153	»	1861 2 febb.
40	Buonanni Anna Felicia (1)	1823 7 marzo	Vedova di Satriano Michele, già porta stendardo id.	Id.	»	»	»	»	»	620	40	Id. e S.R. 18 agosto 1831	103	40	» 28 9bre
41	Couari Paola (1)	1823 29 giugno	Vedova di Cognetti Vitaliano, già 2.o tenente id.	Id.	»	»	»	»	»	918	»	Decreto 3 magg. 1816	153	»	1860 31 8bre
42	Fragola Tommasina (1)	1810 11 febb.	Vedova di Antonio Giugliano, già capitano nello sciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	»	»	»	»	»	1224	»	Id. e S. R. 18 agosto 1831	204	»	1861 28 9bre
43	Fasano Teresina (1)	1812 22 agosto	Vedova di Bruno Monteleone, già capitano nella sciolta gendarmeria a piedi	Id.	»	»	»	»	»	2040	»	Decreto 3 magg. 1816	340	»	» 14 marzo
44	Esposito Maria Giuseppa (4)	1803 8 9bre	Vedova di Desimone Raffaele già sergente di 1.a classe, 2.o nostromo nello sciolto Corpo reale equipaggi	Marina	»	»	»	»	»	561	»	Id.	93	50	1862 16 marzo
45	Cheli Benedetto	1787 17 aprile	Già maggiore ai sedentanei	Guerra	37	10	26	Avanzata età	1861 1 aprile	2040	»	Id.	1700	»	1861 1 aprile
46	Pasquale Rosario	1810 24 febb.	Già 2.o tenente nello sciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	27	8	27	Id.	» 9 giugno	918	»	Id.	459	»	» 16 giugno
47	Di Schettino Carmine	1807 6 aprile	Già capitano id.	Id.	31	2	18	Id.	» 2 magg.	1214	»	Id.	816	»	» 1 giugno
48	Bellebuono Giovanni	1814 3 febb.	Già 1.o tenente ai sedentanei	Id.	31	10	23	Id.	» 25 aprile	1020	»	Id.	680	»	» 1 magg.
49	De Chiara Luigi	1812 10 luglio	Già capitano nello sciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	31	5	»	Id.	» 8 7bre	1224	»	Id.	816	»	» 1 8bre
50	Forleo Giuseppe Maria (3)	»	Già professore nel liceo di Maddaloni	Istruz. pubb.	29	»	»	Id.	» 14 9bre	1071	»	Id.	535	»	» 16 9bre
51	Afan de Rivera cav. Ramiro	1792 3 magg.	Già ispettore generale del Genio Civile	Lavori pubb.	55	4	24	Id.	» 28 luglio	5100	»	Id.	5100	»	» 1 agosto
52	Billardella Giovanni	1804 18 marzo	Già 2.o sergente di 1.a classe nel Corpo dei cannonieri marinari	Marina	17	6	16	Anzianità di servizio	1860 14 giugno	561	»	Id.	561	»	1860 15 giugno
53	Colombo Donato	1838 13 xbre	Già sottotenente del Genio nell'armata dei volontari dell'Italia meridionale	Guerra	»	»	»	Per ferite	1861 22 xbre	»	»	Legge 27 giugno 1850 e D. 10 9bre 1860	920	»	1862 1 genn.
54	Bove Francesco Paolo (4)	1800 12 aprile	Capitano onorario, già guardia principale di artiglieria	Id.	41	4	3	Anzianità	1860 21 luglio	2142	»	Decreto 3 maggio 1816	142	»	1860 22 luglio
55	Ciniglio Emanuele	1810 21 genn.	Già sotto-commissario di 2.a classe nella sciolta marina napolitana	Marina	28	3	29	Scioglimento del corpo	1862 11 genn.	2295	»	Id.	1147	50	1862 16 genn.
56	Sarro Pasquale	1823 13 magg.	Già segnalatore di 2° classe nel telegrafo ottico-aereo	Lavori Pubb.	20	4	2	Soppressione del servizio	1861 20 9bre	612	»	Decreto 3 maggio 1816 e 17 aprile 1832	204	»	1861 1 xbre
57	Montano Luigi	»	Id di 1.a classe	Id.	13	9	18	Id.	Id.	765	»	Id.	765	»	Id.
58	Guardiano Maria Luisa (1)	1808 23 febb.	Vedova del fu Farina Nicola sergente ai veterani	Guerra	»	»	»	»	»	306	»	Decreto 3 maggio 1816	51	»	Id.
59	De Cesare Maria Nicoletta (1)	1834 30 8bre	Vedova del fu Fazio Raffaele portabandiera ai veterani	Id.	»	»	»	»	»	620	»	Id.	103	40	» 4 giugno
60	Jaccarino (5) Maria Carmela	1821 9 giugno	Orfane del fu Domenico, già 1.o piloto di marina, e della defunta Cafiero Cherubina	Marina	»	»	»	»	»	1071	»	Id.	89	25	1862 16 febb.
61	Maria Luisa	1830 13 febb.											89	25	
62	Matarese Aniello (6)	1793 27 giugno	Marinaro di 2.a classe nel Corpo Reale Equipaggi	Id.	11	11	14	Anzianità	»	336	60	Id. 20 giugno 1817 e 17 aprile 1832	336	60	1860 26 luglio
63	Traverso Giovanni	1793 29 magg.	Commesso doganale	Finanze	13	6	9	Id.	1862 12 magg.	1275	»	Decreto 3 maggio 1816	1275	»	1862 1 giugno
64	Commo Giuseppe	1794 5 7bre	Ufficiale di carico presso la direzione generale dei dazi indiretti in Napoli	Id.	14	»	15	Id.	» 8 aprile	2295	»	Id.	2295	»	» 1 magg.
65	Paolini (5) Virginia	1838 30 agosto	Orfane del fu Gaetano, già commesso doganale al ritiro, e di Giovanetti Catterina premorta al marito	Id.	»	»	»	»	»	1275	»	Id.	106	25	» 2 marzo
66	Errica	1846 14 febb.											106	25	
67	Scappaticcio Noè	1809 25 genn.	Capitano nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Guerra	12	3	13	Per anzianità	1861 12 magg.	1224	»	Id.	816	»	1861 1 giugno
68	Salomone Antonio	1815 23 genn.	Capitano id.	Id	37	2	21	Id.	» 9 giugno	1224	»	Id.	1020	»	» 1 luglio
69	Virgilio Cesare	1814 5 luglio	2° tenente id.	Id.	35	»	10	Id.	» 12 magg.	918	»	Id.	765	»	Id.
70	Carito Antonio	1809 9 magg.	1° tenente ai sedentanei	Id.	32	2	5	»	» 9 giugno	1224	»	Id.	816	»	Id.
71	Gentile Angela (1)	1808 9 giugno	Vedova del fu Gigliano Salvatore, 2.o sergente ai veterani	Id.	»	»	»	»	»	153	»	Id. e S. R. 18 agosto 1831	25	50	1861 28 9bre
72	Dell'Aquila Bartolomeo	1806 21 8bre	1° tenente nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	38	1	12	»	1861 7 aprile	1020	»	Decr. 3 maggio 1816	850	»	» 1 magg.
73	Aletta Nicola	1806 9 8bre	Maggiore id.	Id.	38	6	19	»	» 20 detto	2040	»	Id.	1700	»	Id.
74	Jacchero Carmine	1799 15 aprile	1° tenente ai sedentanei	Id.	28	5	10	Per anzianità	» 9 giugno	1020	»	Id.	510	»	» 1 luglio
75	De Simone Domenico	1807 17 luglio	Capitano nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	31	3	15	Id.	» 27 detto	1224	»	Id.	816	»	» 1 febb.
76	Frappampina Giovanni	1810 21 magg	2° tenente id.	Id.	32	3	18	Id.	» 12 magg.	918	»	Id.	612	»	» 1 giugno
77	Grasso Francesco Saverio	1799 1 magg.	2° tenente ai sedentanei	Id	38	6	11	Id.	» 9 giugno	918	»	Id.	765	»	» 1 luglio

(1) Durante vedovanza. (2) Sotto deduzione di quanto ha percepito per sussidio dopo la decorrenza della pensione. (3) Con che cessi la precedente pensione di annue L. 357 accordatagli con Decreto del 25 maggio 1862. (4) Con che cessi da detta epoca la precedente pensione di annue L. 1734 concessagli con Decreto 10 settembre 1861. (5) Durante lo stato nubile, e maritandosi sarà loro pagata un'annata di pensione. (6) Salvo a dedursi tutte le somme che posteriormente ha potuto ricevere.

Il N. 1143 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Visto l'art. 241 del Codice di commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il regolamento qui annesso che stabilisce le norme per evitare gli abbordi sul mare, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, è approvato e sarà messo in vigore per la Marineria nazionale militare e mercantile a datare dal 1.o giugno 1863.

Art. 2. Il regolamento approvato con Regio Decreto 12 settembre 1858 per la navigazione notturna della Marina, è abrogato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1 febbraio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

O. Di Negro.

REGOLAMENTO

PER EVITARE GLI ABBORDI IN MARE.

Preliminari.

Art. 1. Nelle seguenti regole un bastimento a vapore navigante con le sole vele è sempre considerato come bastimento a vela; ed un piroscafo che ha la macchina in movimento, quantunque faccia pure uso di tutte le sue vele o di parte di esse, è sempre considerato come bastimento a vapore.

Regole concernenti i fanali da tenère accesi di notte ed i segnali per la nebbia.

Fanali.

Art. 2. I fanali di vedetta indicati nei seguenti articoli, debbono, ad esclusione di ogni altro, esser tenuti accesi, qualunque sia lo stato del tempo, dal tramonto al sorgere del sole.

Fanali dei piroscafi.

Art. 3. I piroscafi quando sono in moto debbono tenere accesi i fanali seguenti:

a) *Alla testa dell'albero di trinchetto*, un fanale a cristalli trasparenti situato in modo da irraggiare una luce naturale, uniforme e non interrotta, nello spazio compreso in un arco orizzontale di 20 quarte di bussola, da computarsi dalla direzione della prua fino a due quarte a poppavia del traverso di dritta e di sinistra, e d'una forza luminosa tale da renderlo visibile a 5 miglia almeno di distanza, in una notte oscura e senza nebbia.

b) *A dritta*, un fanale con cristallo verde, situato in modo da irraggiare una luce verde, uniforme e non interrotta, nello spazio compreso da un arco orizzontale di 10 quarte di bussola, da computarsi dalla direzione della prua fino a 2 quarte a poppavia del traverso di dritta, e d'una forza luminosa tale da renderlo visibile a due miglia almeno di distanza, in una notte oscura e senza nebbia.

c) *A sinistra*, un fanale con cristallo rosso situato in modo da irraggiare una luce rossa, uniforme e non interrotta, nello spazio compreso da un arco orizzontale di 10 quarte di bussola, da computarsi dalla direzione della prua fino a 2 quarte a poppavia del traverso di sinistra, e d'una forza luminosa tale da renderlo visibile a due miglia almeno di distanza, in una notte oscura e senza nebbia.

d) I fanali verde e rosso laterali debbono essere provveduti dalla parte interna del bordo di paralumi, diretti nel senso di poppa a prua, che giungano almeno a 90 centimetri da pruavia ai fanali, e situati di maniera che in nessun modo si possa scorgere il fanale verde stando sulla sinistra della direzione della prua, nè il fanale rosso stando sulla dritta di tal direzione.

Piroscafi rimorchianti altri bastimenti.

Art. 4. I piroscafi, quando rimorchiano altri bastimenti, debbono, oltre ai fanali laterali verde e rosso, tenere accesi due fanali bianchi alla testa dell'albero di trinchetto, disposti verticalmente l'uno sull'altro, ond'essere distinti dagli altri piroscafi che ne portano un solo. — Questi due fanali debbono aver le stesse condizioni ed esser disposti nello stesso modo di quello unico che gli altri piroscafi son tenuti a portare alla testa dell'albero di trinchetto.

Fanali dei bastimenti a vela.

Art. 5. I bastimenti a vela, navigando a vela o rimorchiati, debbono tenere accesi gli stessi fanali dei bastimenti a vapore in moto, eccetto il fanale a luce bianca in testa all'albero di trinchetto, di cui non debbon far mai uso.

Fanali da tenersi accesi eccezionalmente dai piccoli legni a vela.

Art. 6. Per tutti i bastimenti a vele latine e per tutti quelli a vele quadre al disotto di 100 tonnellate, che esercitano il cabotaggio, pei quali riesce impossibile di tenere i fanali laterali verde e rosso stabiliti a bordo in modo permanente, tali fanali debbono durante la notte tenersi accesi sul ponte dal lato rispettivo, ed essere immediatamente mostrati, appena si scorga un bastimento che s'avvicina, a tempo debito per evitare un abbordo. — Questi fanali portatili debbono tenersi mentre si mostrano, nel modo che li renda meglio visibili, e presentarsi di maniera che sia impossibile scorgere il lume rosso stando a dritta della direzione della prua, nè il lume verde stando a sinistra di tal direzione.

Onde render più certa e facile l'esecuzione di quanto si prescrive in quest'articolo, si dipingeranno esternamente i fanali del colore della loro luce, e si provvederanno dei convenienti paralumi.

Fanali dei bastimenti ancorati.

Art. 7. I bastimenti sì a vela che a vapore ancorati in una rada o porto aperto, in un canale o sopra un qualunque litorale frequentato, debbono, dal tramonto al sorgere del sole, tenere acceso a riva un fanale a luce bianca, ad un'altezza non eccedente sei metri al disopra del capodibanda (frisata), e che irraggi intorno intorno una luce bianca uniforme da distinguersi almeno ad un miglio di distanza da qualunque punto dell'orizzonte.

Fanali dei battelli di Pilota.

Art. 8. I battelli a vela dei piloti pratici non debbono portare i fanali prescritti per gli altri bastimenti, ma invece sono obbligati a tenere acceso in cima d'albero un fanale a luce bianca, visibile da tutti i punti dell'orizzonte, ed inoltre a mostrare di quarto d'ora in quarto d'ora un altro fanale a luce bianca.

Fanali dei legni da pesca senza coverta e dei battelli in generale.

Art. 9. I legni da pesca senza coverta ed in generale tutti i battelli senza coverta non sono obbligati ad avere i fanali laterali prescritti per gli altri bastimenti; ma debbono invece esser provveduti d'un fanale, munito da un lato d'un cristallo verde scorrevole a sdrucciolo, e dall'altro d'un simile cristallo rosso, e tenerlo sempre pronto in modo che allo approssimarsi d'un bastimento possano mostrarlo a tempo opportuno, onde evitare un abbordo, avendo sempre cura che la luce verde non possa esser veduta dalla sinistra nè la luce rossa dalla dritta.

I legni da pesca ed altri battelli senza coverta ancorati o stazionari per avere le loro reti in mare o per qualsiasi altra cagione debbono mostrare un fanale a luce bianca.

Tali bastimenti possono inoltre far uso d'un lume bianco visibile a brevi intervalli, sempre che lo credano conveniente.

Segnali in tempo di nebbia.

Art. 10. In tempo di nebbia, sì di giorno che di notte, i bastimenti debbono almeno ogni cinque minuti far sentire i seguenti segnali.

a) I piroscafi in moto, il suono del fischio a vapore situato da pruavia il fumaiuolo, ad un'altezza di metri 2 40 al disopra della tolda.

b) I bastimenti a vela in navigazione, il suono di un corno.

c) I bastimenti a vela ed i piroscafi che non sono in cammino, il suono della campana.

Regole per la rotta.

Incontro di due bastimenti a vela naviganti a rotte opposte.

Art. 11. Se due bastimenti a vela corrono l'un sull'altro a rotte opposte o quasi opposte, e che vi sia pericolo d'abbordo, ciascun d'essi deve accostare alla propria dritta, onde passare sulla sinistra dell'altro.

Incontro di due bastimenti a vela le cui rotte s'incrociano.

Art. 12. Quando due bastimenti a vela, seguendo delle rotte che s'incrociano, sono esposti ad abbordarsi, se essi navigano ricevendo il vento da diverso lato, il bastimento che ha il vento alla sinistra deve manovrare in modo da non imbarazzar la rotta di quello che riceve il vento dalla dritta; non pertanto nel caso che il bastimento che riceve il vento dalla sinistra, stringa di bolina, mentre l'altro ha del largo nelle vele, quest'ultimo deve manovrare in modo da non imbarazzar la rotta del bastimento che naviga di bolina. Ma se uno dei bastimenti naviga in poppa, o se tutti due ricevono il vento dallo stesso lato, il bastimento che naviga in poppa o che scorge l'altro da sottovento, deve manovrare in modo da non imbarazzare la rotta dell'altro.

Incontro di due piroscafi naviganti a rotte opposte.

Art. 13. Se due piroscafi in moto corrono l'un sull'altro a rotte opposte o quasi opposte, e che vi sia pericolo d'abbordo, ciascun d'essi deve accostare sulla propria dritta, in modo di andare a passare sulla sinistra dell'altro.

Incontro di due piroscafi le cui rotte s'incrociano.

Art. 14. Se due piroscafi in moto seguono rotte che s'incrociano, e che li espongono ad abbordarsi, quello fra essi che scorge l'altro sulla propria dritta deve manovrare in modo da non imbarazzargli la rotta.

Incontro di un piroscafo con un bastimento a vela.

Art. 15. Se un piroscafo ed un bastimento a vela seguono rotte per le quali sono esposti ad abbordarsi, il piroscafo deve manovrare in modo da non imbarazzar la rotta del bastimento a vela.

Doveri dei piroscafi di rallentare di velocità nello avvicinarsi ad altro bastimento ed in tempo di nebbia.

Art. 16. Ogni piroscafo che s'avvicina ad altro bastimento in modo che vi sia rischio di abbordo, deve diminuir di velocità, e sempre che occorre, arrestare la macchina, e dare anche indietro. — In tempo di nebbia i piroscafi non debbono navigare che con una moderata velocità.

Dovere di un bastimento che ne oltrepassa un altro.

Art. 17. Ogni bastimento che ne oltrepassa un altro deve governare in modo da non imbarazzargli la rotta.

Prescrizione pei casi contemplati negli art. 12, 14, 15 e 17.

Art. 18. Quando in forza delle regole sovranotate un bastimento deve manovrare in modo da non imbarazzare la rotta dell'altro, quest'ultimo è nondimeno tenuto a regolare la sua manovra a norma di quanto è prescritto nel seguente articolo.

Riserve pei casi speciali.

Art. 19. Nell'uniformarsi alle regole che precedono, ogni bastimento deve tener conto di tutti i pericoli della navigazione e delle circostanze speciali che possono rendere necessaria qualche derogazione alle regole stabilite, onde evitare un pericolo imminente.

Obbligo ai capitani di stare in coverta nei passaggi difficili.

Art. 20. Nell'uscita od entrata in un porto o rada, nella navigazione in paraggi frequentati o in canali, nel montare i capi o le punte, ed infine in tutte quelle circostanze in cui maggiori possono essere gli ordinari pericoli della navigazione, i comandanti dei legni da guerra ed i capitani o patroni di quelli mercantili, dovranno sempre trovarsi in coverta assistiti dagli ufficiali di bordo.

Vedette a bordo dei legni in navigazione.

Art. 21. A bordo dei piroscafi si terranno di continuo non meno di tre uomini in vedetta, uno sulla prora ed uno per parte ai lati del bastimento. A bordo delle navi a vela, tali vedette potranno essere ridotte a due, quando il numero delle persone d'equipaggio non consenta di tenerne tre. Però nelle notti oscure, e sempre che le circostanze lo richiedessero, si dovrà usare la maggior vigilanza possibile, ed accrescere, occorrendo, il numero delle vedette.

Onde un tale servizio sia debitamente adempiuto, vien prescritto che il numero degli individui che compongono l'equipaggio debba esser tale da poterlo in conveniente modo sostenere.

In nessun caso un bastimento è scusabile del non aver prese le necessarie precauzioni.

Art. 22. Nessuna delle precedenti regole può valere a scusare un bastimento qualunque, i suoi armatori ed il suo capitano ed equipaggio delle conseguenze che possono nascere dall'omissione di portare i fanali o di fare i segnali prescritti, dalla mancanza della conveniente vigilanza, o dall'aver trascurata qualunque precauzione consigliata dalla pratica ordinaria della navigazione, o dalle speciali circostanze della situazione.

Questo regolamento deve essere compreso fra le carte di bordo.

Art. 23. Tutti i capitani o patroni preposti al comando di una nave nazionale dovranno essere muniti del presente regolamento e tenerlo fra le carte di bordo; di esso dovrà esser fatta apposita menzione sul ruolo d'equipaggio degli amministratori di marina.

Dato a Torino, addì 1 febbraio 1863.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina
O. Di Negro.

Il N. DCXXXVIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo l'*Associazione di mutua assicurazione della Marina mercantile Sorrentina;*

Viste le leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nelle Provincie Meridionali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima col titolo di *Associazione di mutua assicurazione della Marina mercantile Sorrentina*, costituitasi in Meta con atto pubblico del 1.o di novembre 1862, rogato R. Cacace, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti annessi all'atto stesso, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Art. 2. Saranno recate ai succitati Statuti le variazioni che appresso:

A) In fine dell'art. 55 si aggiungerà « od anche sull'Instanza di tanti soci che rappresentino un decimo dei valori assicurati. »

B) Nell'art. 56 tra la parola « *rappresentare* » e quelle « *per procura* » s'inseriranno queste « da altri associati. »

C) All'art. 58 s'aggiungerà « limitatamente però agli affari portati all'ordine del giorno della prima convocazione. »

D) Nell'art. 61 dopo le parole « *la nomina* » s'inserirà la frase « e la revoca. »

Si aggiungerà poi in fine dello stesso articolo « ed occorrerà l'approvazione governativa. »

« Le deliberazioni di cui ai numeri 8 e 9 del presente articolo dovranno essere notificate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

E) Termineranno l'art. 68 le parole « del che dovrà farsi constare presso il Tribunale di commercio per l'opportuna sua dichiarazione. »

Art. 3. Quando la Società venga sottoposta a speciale vigilanza governativa, sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali sino ad annue lire cento.

La presente autorizzazione potrà essere rivocata senza pregiudizio dei terzi in caso d'inosservanza degli Statuti sociali, delle leggi dello Stato, e delle precedenti condizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 15 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

Il N. DCXL della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico del 2 dicembre 1862, rogato Meano in Susa;

Vista la legge 30 giugno 1853 sulle Società anonime;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 19 dicembre 1862;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione costituitasi in Susa per pubblico atto del 2 dicembre 1862 rogato Meano, sotto il titolo di *Società anonima degli esercenti di Susa per la riscossione del canone gabellario*, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti nel citato istrumento, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Art. 2. Verificandosi il caso previsto dall'articolo 31 degli Statuti, cioè dello scioglimento della Società per mutazioni recate dagli ordini legislativi alle leggi di gabella, non potrà la medesima elevare per tale titolo veruna pretesa per risarcimento di danni nè verso le Finanze dello Stato, nè verso il Municipio di Susa.

Art. 3. Quando la Società venga sottoposta a speciale vigilanza governativa, sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali sino alla concorrenza di lire cento annue.

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudicio dei diritti dei terzi, in caso di violazione od inadempimento degli Statuti approvati, o del disposto dai precedenti articoli, come pure in caso di gravi lagnanze contro l'andamento della Società.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

Il N. DCXLI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'instanza della Compagnia Ginevrina dell'industria del gaz;

Visto il Decreto del Governo del Cantone di Ginevra, con cui detta Compagnia fu approvata;

Visto l'art. 2 della legge 27 ottobre 1860, n. 4387, sulle Società commerciali straniere;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società legalmente costituita in Ginevra, sotto il titolo di *Compagnie Genévoise de l'industrie du gaz*, è autorizzata ad esercitare la sua industria nel Nostro Stato, uniformandosi agli Statuti sociali approvati dal Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra con Decreto 25 gennaio 1860, e sotto l'osservanza del presente Decreto.

Art. 2. La Compagnia stessa dovrà eleggere il suo domicilio legale in una delle città dello Stato, ove avrà un Direttore responsabile.

Art. 3. Le contestazioni che potessero insorgere fra la Compagnia ed i cittadini del Regno saranno decise secondo le leggi e dai Tribunali dello Stato.

Art. 4. La Società farà autenticamente constare in ogni anno presso l'Amministrazione del Demanio e delle Tasse della parte di capitale che avrà destinata alle sue speculazioni nel Regno.

Art. 5. Le modificazioni che potessero venir fatte agli Statuti della Compagnia, dovranno essere comunicate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel termine di quaranta giorni dalla data del Decreto di approvazione.

Art. 6. La Compagnia verrà sottoposta a speciale sorveglianza governativa, e contribuirà nelle spese commissariali per lire duecento annue.

Art. 7. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in caso di violazione degli Statuti sociali, delle leggi del Regno e delle disposizioni sovra espresse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 15 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

Il N. DCXLIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto di deposito dello Statuto organico della Società Agraria di Lombardia;

Vista la legge 26 novembre 1852 sulle associazioni vigente nelle Provincie Lombarde;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 3 gennaio 1863;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione d'incoraggiamento sotto il titolo *Società Agraria di Lombardia*, avente sede principale in Milano e Consorzii nelle varie regioni agricole lombarde, è approvata in conformità dello Statuto inserito nell'istrumento di deposito del 22 dicembre 1862, rogato G. Capretti in Milano al n. 3620-156 di repertorio, salva l'osservanza del presente Decreto.

Art. 2. In fine dell'art. 28 dello Statuto organico precitato dovrà aggiungersi:

« Gli Amministratori, gl'Impiegati e gli Agenti so-
« ciali sono mandatari temporari, revocabili, soci o
« non soci, stipendiati o gratuiti. »

Art. 3. All'art. 40 si aggiungerà: « Quelle però che
« modificassero il presente Statuto non avranno ef-
« fetto se non in seguito a governativa sanzione. »

Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, salvi i diritti dei terzi, nel caso d'inosservanza degli Statuti approvati, delle Leggi dello Stato e delle precedenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

TIP. G FAVALE E COMP